

Lo prevede la legge di bilancio che contiene però una stretta sugli incentivi per i beni 4.0

Il credito 5.0 conquista appeal

Possibile il cumulo con bonus Zes unica Mezzogiorno e Zls

Pagina a cura

DI BRUNO PAGAMICI

Credito d'imposta 5.0 più appetibile grazie alla possibilità di cumulo con i bonus Zes unica Mezzogiorno e Zone logistiche semplificate (Zls). A cui si aggiunge l'accorpamento degli scaglioni di investimento ammissibili per una più semplice applicazione delle aliquote agevolative, il potenziamento degli incentivi per il fotovoltaico e la semplificazione del calcolo del risparmio energetico nel caso di macchinari nuovi che sostituiscono quelli ammortizzati da più di 24 mesi. In alternativa alle imprese, inoltre, il credito d'imposta 5.0 potrà essere riconosciuto, alle società di servizi energetici (Esco) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

È quanto prevede il testo della Legge di bilancio 2025 da cui, al contrario, emerge uno scenario tutt'altro che rassicurante per le sorti del credito d'imposta per i beni strumentali nuovi 4.0 funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Oltre alla soppressione per il 2025 dell'incentivo per l'acquisto del software, che era previsto con l'aliquota del 10%, viene introdotto un tetto di spesa per l'acquisto dei beni agevolabili: con un limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro il bonus sarà disponibile fino al 31 dicembre 2025 (con consegne entro il 30 giugno 2026). Pertanto, considerato che nel triennio 2020-2022 sono stati utilizzate risorse per circa 10 miliardi di euro l'anno e che solo nel 2024 sono stati concessi crediti d'imposta per oltre 6,3 miliardi di euro, è evidente che se nel 2025 non verranno stanziati risorse aggiuntive oltre quelle previste per 2,2 miliardi di euro (e ancora peggio se anche negli anni successivi verranno chiusi i rubinetti a favore della misura) per il bonus 4.0 il 2025 sarà il suo ultimo anno di vigenza.

In ogni caso, come già avvie-

ne già da quest'anno, anche per il prossimo il Piano transizione 4.0 sarà soggetto a un monitoraggio della fruizione del bonus attraverso l'obbligo da parte delle imprese di effettuare una comunicazione ex ante degli investimenti ammissibili al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Le novità del bonus 5.0. Da quanto risulta dal testo della legge di bilancio 2025:

- viene elevato al 35% del costo l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%);

- viene soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%, per il quale era prevista l'aliquota del 15%; conseguentemente viene inoltre soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15%, per il quale era prevista l'aliquota del 15%.

Per quanto riguarda gli scaglioni di investimento, quello fino a 2,5 milioni e quello da 2,5 a 10 milioni, vengono unificati in un unico scaglione che copre gli investimenti fino a 10 milioni;

- fotovoltaico: viene modificato l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta incrementandola ulteriormente per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5% (dal 120% al 140% del costo) e per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24,0% (dal 140% al 150% del costo) e prevedendo tale incremento anche per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (al 130% del

costo);

- è prevista la cumulabilità del credito d'imposta con il credito per investimenti nella Zona economica speciale (Zes unica - Mezzogiorno) e nella Zona logistica semplificata (Zls); inoltre, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;

- viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta industria 4.0 in beni caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio.

Si prevede che le suddette disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d'imposta sopra descritti la loro fruizione sia subordinata ad una comunicazione del Gse (Gestore servizi energetici) nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

Energy service company (Esco). Il credito d'imposta viene riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle Energy service company certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente. In altri termini, la riduzione dei consumi energetici è conseguita "per definizione" nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una Esco in presenza di un contratto di Epc (Energy performance contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o in alternativa una ridu-



zione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%. Esco è un'impresa in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, assumendosi l'onere dell'investimento e il rischio di un mancato risparmio, a fronte della stipula di un contratto in cui siano stabiliti i propri utili.

Il bonus 4.0 nel 2025. Oltre alla soppressione per il 2025 dell'incentivo per l'acquisto del software, viene introdotto un tetto di spesa per quanto riguarda i beni strumentali materiali nuovi. In pratica, il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 verrà riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro (stanziamento presumibilmente insufficiente a soddisfare le richieste da parte delle imprese per il prossimo anno).

Tale limite di spesa tuttavia non opererà in relazione agli

investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge di bilancio 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)

Per rispettare il limite di spesa posto a bilancio, il legislatore ha stabilito che ai fini del credito d'imposta 4.0 l'impresa debba trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta (teorico) maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.

Successivamente ai fini della fruizione del bonus, previsto sin dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il Ministero trasmetterà all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta effettivamente utilizzabile in compensazione (in base alle risorse disponibili). Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il Ministero ne darà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazio-

ne.

Va ricordato che possono beneficiare del tax credit 4.0:

- 1) le imprese indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito,
- 2) gli esercenti arti e professioni, che rispettano le norme sulla sicurezza sul lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali.

Le analogie tra 4.0 e 5.0. In entrambi i casi le percentuali teoriche del bonus possono subire una riduzione nel caso in cui le richieste regolarmente pervenute al Ministero in termini monetari siano superiori alle risorse disponibili.

Nel caso del 5.0 la procedura è simile a quella del 4.0 ma più articolata.

Per accedere al tax credit la disciplina impone non solo di raggiungere determinate soglie di risparmio energetico, ma anche di rispettare una rigorosa procedura che prevede l'invio di una serie di comunicazioni al Ministero (ex ante, ex post, integrative) riguardanti le varie fasi della realizzazione degli investimenti, a cui si aggiungono le perizie rilasciate da esperti per attestare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico programmati.

— © Riproduzione riservata —

Il "nuovo" credito d'imposta 5.0

Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva 3-6% o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento 5-10%

- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria

Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva 6-10% o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento 10-15%

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
- 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria

Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva oltre 10% o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento oltre 15%

- 45% del costo, per la quota di investimenti fino 10 milioni di euro
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria